Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 febbraio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 23 FEBBRAIO 1981:

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, mediante esperimento pratico, a un posto di conducente di automezzi qualificato nel ruolo organico degli operai qualificati per le sedi del Veneto.

Concorso pubblico, per titoli, a trentasette posti di operaio comune nel ruolo del personale operaio.

Concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato restauratore di materiale cartaceo nel ruolo organico degli operai qualificati, di cui due posti per le sedi della Toscana e due posti per le sedi del Veneto.

Concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di pittore e verniciatore qualificato nel ruolo organico degli operai qualificati, di cui un posto per le sedi della Lombardia e un posto per le sedi del Piemonte.

Concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di muratore qualificato nel ruolo organico degli operai qualificati, di cui un posto per le sedi dell'Emilia-Romagna e un posto per le sedi della Lombardia.

Concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a un posto di falegname qualificato nel ruolo organico degli operai qualificati per le sedi della Toscana.

(Da 920 a 925)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1980, n. **1055.**

Soppressione della legazione ed istituzione di una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata presso il Sovrano militare Ordine di Malta, con decorrenza 1° febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 la legazione presso il Sovrano militare Ordine di Malta è soppressa.

Art. 2.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 è istituita presso il Sovrano militare Ordine di Malta una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Esteri, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1056.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e mutamento di titolo della « Vicaria curata di S. Chiara », in Bari.

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bari 15 ottobre 1975, integrato con tre dichiarazioni datate 14 giugno 1976, 12 aprile 1977 e 11 dicembre 1978, relativo al trasferimento della « Vicaria curata di S. Chiara » quota curata presso il capitolo metropolitano primaziale dal Borgo Vecchio di Bari al rione Japigia della stessa città, con il mutato titolo di « Vicaria curata della Resurrezione ».

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1057.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di culto denominata « Fraternità del terz'ordine francescano », in Avola, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di culto denominata « Fraternità del terz'ordine francescano », in Avola (Siracusa). L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Giuseppe Tavolacci con atto pubblico 9 maggio 1979, n. 71792 di repertorio, a rogito dott. Attilio Dugo, notaio in Avola, consistente in un terreno sito in Avola, contrada « Braccaianni », di ettari 1.24.00, descritto nella perizia giurata 17 ottobre-21 dicembre 1979 del geom. Antonio Zaccone e valutato L. 22.700.000 dall'ufficio tecnico erariale di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. **29.**

Costituzione della fabbriceria della chiesa parrocchiale monumentale collegiata dei SS. Fabiano e Sebastiano e S. Maria Assunta di Carignano, in Genova, ed autorizzazione alla omonima chiesa parrocchiale ad accettare una donazione.

N. 29. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene costituita la fabbriceria della chiesa parrocchiale monumentale collegiata dei SS. Fabiano e Sebastiano e S. Maria Assunta di Carignano, in Genova. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla « Sant'Alessandro Sauli S.p.a. », in Genova, con atto pubblico 19 luglio 1976, n. 2060 di repertorio, a rogito dott. Raffaello Braccini, notaio in Genova, successivamente modificato con atto pubblico 2 agosto 1979, n. 2495 di repertorio, a rogito dott. Luigi Delucchi, coadiutore temporaneo del notaio Braccini, consistente in varie unità immobiliari per complessivi vani 279, site in Genova, via Mylius n. 2 e 4 e piazza Canonica n. 3, descritte nella perizia giurata 31 ottobre-17 novembre 1977 dell'arch. Giorgio Gnudi e complessivamente valutate dall'ufficio tecnico erariale di Genova in L. 900.000.000 se soggette al regime vincolistico dei fitti ed in lire 1.050.000.000 se libere da vincolo. La donazione è soggetta a determinati oneri, tra cui la costituzione della fabbriceria anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1981
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 9

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati per l'anno 1980 per la zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, 2 febbraio 1967, n. 7, 27 dicembre 1973, n. 846, 21 dicembre 1974, n. 693 e 27 dicembre 1975, n. 700 che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, il quale stabilisce che per gli esercizi successivi a quello 1959-60 il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 361/27 in data 7 novembre 1979 della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « zona franca di Gorizia » per l'anno 1980 ammontante a complessive L. 228.728.843;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1980:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante;

Vista la lettera n. 200859 del 3 luglio 1980, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perché i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1980;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1980, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1980
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 317

(1079)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 marzo 1975 concernente la vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti delle pasticcerie, dei gelati e di altri prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 2 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 7 marzo 1979, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1980, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, dei gelati e di altri prodotti alimentari;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto decreto al fine di rendere più agevoli gli adempimenti da parte degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 10-*bis* del decreto ministeriale 2 marzo 1979 è così modificato:

Le imprese aggiudicatarie e gli stabilimenti che effettuano la concentrazione e denaturazione del burro, gli importatori di burro preventivamente concentrato denaturato e i rivenditori devono comunicare, con telegramma e nello stesso giorno dell'avvenuto trasferimento, ai servizi di repressione delle frodi competenti per territorio, i trasferimenti di burro concentrato a qualunque titolo disposti, con riferimento alla fattura o al documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nei quali deve essere sempre indicata la data entro la quale il burro dovrà essere incorporato nei prodotti finali previsti dal « regolamento ».

L'indicazione della data dovrà essere riportata nella documentazione commerciale.

Comunque, le categorie di cui al primo comma, qualora effettuino le vendite dirette ai trasformatori finali che utilizzano un quantitativo mensile di burro concentrato denaturato non superiore ai 200 kg, possono effettuare la comunicazione dell'avvenuta vendita entro 24 ore ai servizi repressione frodi competenti, mediante lettera raccomandata.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1097)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 17 novembre 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joseph D. Stafford III, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

N.B. — Nell'avviso relativo al rilascio di exequatur, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1980, pag. 10736, è da considerarsi soppresso il periodo: «Miriam M. Saif, vice console degli U.S.A. a Palermo».

(1099)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti è prolungata per un ulteriore trimestre.

(1085)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici, in Cagliari, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina, in Fratterossa (Pesaro), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina, con sede in Torino e stabilimento a Grugliasco la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1980 al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Selleria Pinerolese S.r.l., in liquidazione, in Roletto (Torino), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 ottobre 1979 al 27 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jutificio napoletano, in Napoli, per il periodo dal 25 agosto 1980 al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo, è prolungata al 31 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1981 è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Autoelectronic S.r.l., in Ceccano (Frosinone), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1980 al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1981 è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Besozzo, con sede in Milano e stabilimento in Besozzo (Varese), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1980 al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editor, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980-14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1981 è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino e stabilimento in Giaveno, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 13 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Quirico, con sede in Milano e stabilimento in Genova, dal 29 dicembre 1980 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic, in Arzano (Napoli), è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana, in Ariccia (Roma), è prolungata al 27 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 13 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa Cofar, in Ravenna, dal 1° aprile 1980 al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Altavilla, in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli, è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1084)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Casali della Moletta », in Roma.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1981 l'avv. Valerio Sampieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Casali della Moletta », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 giugno 1980, in sostituzione del dott. Giorgio Vasi, dimissionario.

(1126)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione 29 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

1) S.p.a. Farad italiana, in Chieti Scalo;

2) ditta Ilce S.r.l. - Lavorazione componenti elettronici, stabilimento di Cardito (Napoli);

3) S.p.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento a Serra Rocco (Genova);

4) S.p.a. 100.000 Chemises, in Pedrengo (Bergamo);

5) ditta Laboratori Biochimici Fargal - Pharmasint S.r.l., in Pomezia;

6) Molino e pastificio Sant'Agata dei F.lli Marano, in Catania;

7) ditta Liquirizia Zagarese S.n.c., in Surdo di Rende (Cosenza);

8) Elgam S.a.s. di Marconi Marco e Antonio & C., con sede in Recanati e stabilimento a Loreto.

Con deliberazione 29 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

1) S.p.a. E. Marelli elettromeccanica generale, con sede legale in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni;

2) S.p.a. Pilla con sede in Castelmaggiore (Gorizia) e filiali di vendita a Milano, Bergamo, Brescia, Como, Varese, Torino, Genova e Roma;

3) S.p.a. Stabilimento Duca Visconti di Modrone Velvis, con sede in Milano e stabilimento in Vaprio d'Adda (Milano).

Con deliberazione 29 dicembre 1980 è stata accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

1) S.p.a. Zanasi Nigris, con sede e stabilimento in Ozzano Emilia (Bologna);

2) S.p.a. Plastica industriale Lucana (PIL), in Potenza;

3) S.p.a. Litton Italia, in Pomezia;

4) S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, in Avellino;

5) S.p.a. E. Marelli & C., con sede in Milano e stabilimento a Sesto S. Giovanni;

6) S.r.l. L.P., in Casapulla (Caserta).

(1081)

Ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione 29 dicembre 1980 è stato approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla società Tampieri S.p.a. di Faenza (Ravenna) che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77:

contributo sugli interessi per il finanziamento di 966 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 60 % del tasso di riferimento.

(1082)

Delimitazione di aree insufficientemente sviluppate del centro-nord

Con deliberazione 29 dicembre 1980 il comune di Tredozio (Forlì) è stato inserito tra le aree insufficientemente sviluppate della regione Emilia-Romagna nelle quali sono applicabili le disposizioni agevolative alle imprese che realizzano nuovi investimenti e/o ampliamenti.

(1083)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26, mod. 241. — Data: 12 agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Padova. — Intestazione: Bergamin Nazzareno, nato a S. Martino di Lupari il 18 luglio 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 890.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(793)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 mod. 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brindisi. — Intestazione: D'Astore Gaetano, nato a Taranto il 14 marzo 1934. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(541)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Nomina del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1981, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 12, il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è stato costituito come segue, a decorrere dal 31 gennaio 1981:

Presidente:

Perotti dott. ing. Massimo.

Consiglieri:

Ceriani dott. Gino;
Iozzelli prof. Attilio;
Console dott. Gianfranco;
De Lorenzo prof. Francesco;
Sandri dott. Stefano;
Di Maio dott. Luigi;
Trezza prof. Bruno.

(1138)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina di commissario liquidatore della cooperativa agro silvo pastorale « Monte Raut » - Soc. coop. a r.l., in Frisanco

Con delibera 21 gennaio 1981, n. 135, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa agro silvo pastorale « Monte Raut » - Soc. coop. a r.l., in Poffabro di Frisanco (Pordenone), costituita il 17 settembre 1971, per rogito notaio Salice, nominando commissario liquidatore il dott. Lorenzo Sbrojavacca di Ferrato, con studio in Pordenone, piazza Risorgimento, 21.

(1007)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico compartimentale, per esami, a due posti di operaio di prima categoria

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1980, con il quale, nell'ambito di ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, sono state individuate le qualifiche funzionali, definiti i relativi profili professionali e determinati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1980, n. 52380, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche funzionali individuate in applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, e quelle previste dal precedente ordinamento;

Visto il decreto ministeriale n. 4132 dell'11 agosto 1980, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, a due posti di operaio in prova del personale dell'esercizio di prima categoria, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel relativo contingente presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico compartimentale, per esami, per la nomina alla qualifica di operaio in prova del personale dell'esercizio di prima categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per due posti disponibili presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania.

Gli assunti dovranno essere applicati presso gli uffici della anzidetta direzione compartimentale per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non potranno essere comandati, collocati fuori ruolo, distaccati o comunque applicati presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione o di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza di scuola elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 13).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla settima.

Art. 9.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato e di nozioni elementari sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e da una prova tecnico-pratica consistente in operazioni di pulizia di una superficie-campione (vetri, pavimenti, mobili). Per lo svolgimento della prova il candidato dovrà utilizzare i mezzi più idonei tra quelli messi a disposizione dalla commissione.

Detta prova sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà un giudizio sulla idoneità o meno dei candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, alla attitudine ed al rendimento dimostrati.

Il colloquio e la prova non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello conseguito nella prova pratica.

Art. 10.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alle prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduti di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 11

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia e Lucania, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla

legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, a sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne la autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un esame di carattere psicotecnico senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dalla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione compartimentale per la Puglia-Lucania, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956 n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti a corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quindici, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.
Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione della Direzione compartimentale per la Puglia-Lucania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 dicembre 1980

Il Ministro: Di Giesi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1981
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 341

Allegato *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale P.T. per la Puglia-Lucania - Viale Einaudi (angolo via Lenin) - 70100 Bari

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(cognome e nome) (1)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza, numero civico)

(c.a.p., comune di residenza e provincia)

(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti per la nomina alla qualifica di operaio in prova del personale dell'esercizio di prima categoria da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . conseguito presso . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente (5) . . . .,

f) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) . . . . (7).

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(954)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorsi riservati a posti di medico scolastico vacanti nel comune di Trapani

Il medico provinciale di Trapani con i provvedimenti di seguito indicati ha indetto i concorsi riservati per la copertura dei posti di medico scolastico generico del comune di Trapani:

1) bando 14 gennaio 1981, n. 1556: concorso riservato alla dott.ssa Gagliani Maria Rosa;

2) bando 14 gennaio 1981, n. 2077: concorso riservato al dott. Di Marco Francesco.

(939)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. 4.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 3 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ai sensi dell'articolo 22, quarto comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna », ad esercitare provvisoriamente fino al momento della entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 1981, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, così come modificato dai provvedimenti di variazione sino ad oggi succedutisi, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, 2° comma, della Costituzione e 44 dello statuto regionale.

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 gennaio 1981

TURCI

(942)

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1981, n. 5.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 22, secondo comma ,della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna », ad esercitare provvisoriamente fino al momento della entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1981, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati al consiglio regionale.

Sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, gli stanziamenti di spesa disposti dalla legge regionale « provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1981, e del bilancio pluriennale 1981-83 », fino all'entrata in vigore della legge stessa, nonché in generale, gli stanziamenti di spesa di investimento e sviluppo la cui copertura finanziaria è almeno in parte fondata sul ricorso al credito o su assegnazione di fondi statali non ancora formalmente attribuiti in modo definitivo.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello statuto regionale.

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 febbraio 1981

TURCI

(1092)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981, n. 7.

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 1.

La Regione e la programmazione

La Regione adempie ai compiti della programmazione dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio e della intera comunità, ad essa assegnati dallo statuto speciale e dalle leggi, attraverso gli atti e con le procedure disciplinati dalla presente legge ed impronta la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al metodo della programmazione.

A tal fine la Regione predispone il piano regionale di sviluppo, il quale stabilisce gli indirizzi dello sviluppo economico e sociale, in armonia con le indicazioni contenute nel piano urbanistico regionale generale per quanto concerne gli aspetti territoriali.

La Regione partecipa mediante il piano regionale di sviluppo alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 2.

Ruolo della Regione e dei comprensori

Soggetto della programmazione regionale è la Regione.

La programmazione regionale è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli organi regionali.

La giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l'organica attuazione del piano regionale di sviluppo.

Ai fini della programmazione regionale — e in attesa della riforma delle autonomie locali — la Regione riconosce ai comprensori funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale.

Art. 3.
Partecipazione alla programmazione

I comuni e i loro consorzi, le comunità montane e la comunità collinare partecipano alla programmazione nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

Per la definizione degli indirizzi e le scelte del piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale, oltre che del concorso degli enti locali, dell'apporto autonomo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categoria, degli organismi economici e delle forze sociali e culturali.

Art. 4.
Piano regionale di sviluppo

La Regione predispone il piano regionale di sviluppo per la durata di un triennio.

Ogni anno, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio regionale l'aggiornamento del piano regionale di sviluppo ricostituendone la medesima estensione triennale.

Di norma ogni cinque anni si procederà alla rielaborazione generale del piano regionale di sviluppo avuto riguardo agli effetti prodotti dagli interventi precedentemente attuati e ai dati che emergono da una nuova ed organica indagine ricognitiva e conoscitiva della situazione economica e sociale della Regione.

Art. 5.
Contenuti del piano regionale di sviluppo

Il piano regionale di sviluppo:

a) definisce un quadro economico e finanziario di riferimento, basato sull'analisi della situazione economica e sociale della Regione e sulla stima delle risorse disponibili per l'intervento programmatorio pubblico, con specifica considerazione per le risorse proprie della Regione, per le risorse derivabili da programmi dello Stato e per le risorse degli enti che concorrono all'attuazione del piano;

b) indica gli obiettivi e le azioni programmatiche generali e specifiche, necessarie al loro perseguimento;

c) determina gli interventi da compiere in attuazione delle scelte programmatiche e li inquadra in progetti organici di sviluppo.

Il piano regionale di sviluppo prevede, altresì, il coordinamento degli interventi della Regione con quelli predisposti direttamente dallo Stato, dalle amministrazioni o dalle aziende autonome, nonchè dalle altre regioni e con quelli promossi autonomamente dagli enti locali territoriali nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 6.
Articolazione del piano regionale di sviluppo

Il piano regionale di sviluppo si articola nei seguenti documenti:

1) relazione programmatica generale;
2) relazione programmatico-finanziaria.

La relazione programmatica generale, che ha valore di proposta di piano regionale di sviluppo, ha per oggetto:

a) l'analisi della situazione socio-economica della Regione e dei suoi prevedibili sviluppi nell'arco temporale di riferimento del piano regionale di sviluppo;

b) la verifica dello stato di attuazione del piano regionale di sviluppo in vigore a livello di settore e di territorio;

c) il riscontro delle previsioni finanziarie dello Stato e dei piani di settore statali inerenti a interventi nel Friuli-Venezia Giulia al fine del loro raccordo con le linee della programmazione regionale e con le azioni attuative della Regione;

d) la definizione di un quadro di riferimento economico-finanziario ed amministrativo con l'individuazione delle risorse disponibili nel triennio, la specificazione degli obiettivi da perseguire nell'arco del triennio e la corrispondente precisazione delle azioni prioritarie.

La relazione programmatico-finanziaria:

a) aggiorna, anche alla luce degli elementi emersi in sede di consultazione sulla proposta di piano regionale di sviluppo, i contenuti della relazione programmatica generale;

b) individua i progetti in cui il piano regionale di sviluppo si articola, secondo quanto indicato alla lettera *c*) del precedente art. 5;

c) precisa, in connessione con le previsioni del piano finanziario pluriennale di cui alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il quadro definitivo dei mezzi finanziari disponibili e la loro destinazione in rapporto a progetti indicati.

Art. 7.
Presentazione, illustrazione e deposito della proposta di piano regionale di sviluppo

La proposta di piano regionale di sviluppo, che trova espressione nella relazione programmatica generale, di cui al punto 1) del precedente art. 6, è presentata dalla giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno e viene illustrata alla commissione consiliare affari della presidenza, enti locali, finanze, bilancio e programmazione, integrata dai presidenti di ciascuna delle commissioni consiliari permanenti.

La proposta di piano regionale di sviluppo è depositata presso l'ufficio del piano, per un periodo di tre mesi, durante il quale la giunta procede alla consultazione.

Art. 8.
Consultazione, pareri e programmi

I comprensori, tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione programmatica generale, provvedono alla raccolta ed al coordinamento delle proposte, dei programmi e dei relativi piani pluriennali delle comunità montane, della comunità collinare, dei comuni e loro consorzi, e li inquadrano in propri organici programmi, avuto anche riguardo alle indicazioni che saranno fornite in sede di consultazione a livello comprensoriale. Forme e modalità della consultazione saranno stabilite dai comprensori stessi.

I programmi predisposti dai comprensori vengono trasmessi al presidente della giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno e formano oggetto di specifici momenti di consultazione tra giunta regionale e gli stessi comprensori, anche ai fini della determinazione dell'intervento regionale in base all'art. 54 dello statuto.

L'ufficio di piano, su richiesta dei comprensori, fornirà ogni utile elemento conoscitivo per la migliore predisposizione dei programmi di loro spettanza.

Sono fatte salve le competenze che in materia di piani e di programmi la legislazione vigente affida alle comunità montane e alla comunità collinare.

Art. 9.
Trasmissione al consiglio e approvazione del piano regionale di sviluppo

La giunta regionale, tenendo conto delle proposte emerse in sede di consultazione, delle linee della programmazione nazionale contenute nell'annuale relazione previsionale e programmatica, nonché dell'andamento dell'esercizio finanziario in corso, predispone la relazione programmatico-finanziaria di cui al punto 2) del precedente art. 6.

Il piano regionale di sviluppo viene trasmesso al consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente al disegno di legge relativo al piano finanziario pluriennale e al bilancio di previsione, che del piano regionale di sviluppo costituiscono la proiezione finanziaria.

Il piano regionale di sviluppo è approvato dal consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, contestualmente al piano finanziario pluriennale, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.
Efficacia del piano regionale di sviluppo

Il piano regionale di sviluppo ha efficacia di indirizzo di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Regione, dei comprensori e degli enti locali per le materie delegate dalla Regione, degli enti ed aziende dipendenti o comunque collegati alla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale ai fini della concessione di finanziamenti regionali.

Il piano regionale di sviluppo costituisce inoltre il quadro di riferimento per le attività proprie degli enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

Alle indicazioni di piano si può derogare solo sulla base di specifiche previsioni legislative.

Art. 11.
Ufficio di piano e ruolo dei comitati interassessorili

Per l'elaborazione dei documenti del piano regionale di sviluppo la giunta regionale si avvale dell'attività dell'ufficio di piano.

Per la predisposizione dei progetti organici di sviluppo e degli altri interventi in cui il piano regionale di sviluppo si articola, la giunta regionale si avvale dell'apporto dei comitati interassessorili di cui all'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e delle strutture amministrative di coordinamento ad essi corrispondenti.

Art. 12.
Presentazione dei programmi di utilizzo dei fondi da parte dei comitati interassessorili

I comitati interassessorili presentano all'ufficio di piano, entro il 30 aprile di ogni anno, i programmi di utilizzo dei fondi stanziati dal piano regionale di sviluppo in vigore, ivi compresi i fondi derivanti dagli esercizi finanziari precedenti riportati in competenza.

Art. 13.
Progetti di sviluppo e caratteristiche degli interventi

I progetti organici di sviluppo possono avere carattere settoriale o intersettoriale e interessare l'intero territorio regionale o singole parti di esso; precisano le caratteristiche degli interventi previsti in termini fisici, economici e finanziari e, ove possibile, ne stimano gli effetti relativi allo sviluppo regionale, e inoltre i tempi e le modalità di attuazione e i necessari riferimenti organizzativi.

Per l'attuazione dei progetti degli interventi nel settore delle opere pubbliche valgono le indicazioni degli articoli 2, 6 e 7, primo comma, della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, è abrogato.

Art. 14.
Trasmissione all'ufficio di piano di dati e di informazioni

I comprensori, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane e le comunità collinare e gli altri enti interessati alla realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 8, sono pure tenuti a fornire all'ufficio di piano tutte le informazioni e i dati statistici necessari per la conoscenza e la valutazione delle caratteristiche degli interventi stessi, i dati relativi alle modalità e ai tempi della loro attuazione e inoltre i dati statistici relativi alla propria attività di bilancio.

Art. 15.
Trasferimento di funzioni e conferimento di deleghe agli enti locali

Allo scopo di favorire la più diffusa e rapida applicazione del piano regionale di sviluppo la Regione attribuirà agli enti locali l'esercizio di funzioni regionali.

La Regione verrà a configurarsi prevalentemente come soggetto e livello di programmazione e indirizzo complessivo dello sviluppo della comunità regionale e di valorizzazione e potenziamento del ruolo degli enti locali.

Per l'attuazione del presente articolo la Regione provvederà con legge, entro e non oltre il 30 giugno 1981, al trasferimento di funzioni ed al conferimento di deleghe per settori organici ed omogenei di attribuizioni.

Titolo II

ISTITUZIONE DI ORGANISMI COLLEGATI ALL'ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Art. 16.
Osservatorio del mercato regionale del lavoro

Per fornire il necessario supporto conoscitivo alla amministrazione regionale in tutte le attività connesse con i problemi del lavoro e della occupazione, è costituito presso l'ufficio di piano un apposito organismo denominato « Osservatorio del mercato regionale del lavoro ».

L'osservatorio, in particolare:

provvede alla raccolta, alla rilevazione diretta ed alla elaborazione dei dati che riguardano la domanda e l'offerta di lavoro nel Friuli-Venezia Giulia;

concorre a predisporre le informazioni necessarie per la programmazione degli interventi regionali che interessano l'occupazione;

collabora con gli organi regionali cui compete la programmazione delle attività di formazione professionale ed in particolare con l'I.R.Fo.P.;

collabora con la commissione regionale per l'impiego di cui alla legge n. 675/77 come modificata dalla legge n. 479/78, per la definizione degli interventi diretti ad assicurare la mobilità della manodopera e la riqualificazione professionale dei lavoratori.

Art. 17.
Comitato per la direzione dell'osservatorio

L'osservatorio è una struttura dell'ufficio di piano operante sotto la direzione di un apposito comitato, così composto:

Per l'amministrazione regionale:

1) l'assessore regionale alla pianificazione e al bilancio, che lo presiede;

2) l'assessore regionale all'industria e all'artigianato o un suo delegato;

3) l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali o un suo delegato;

4) l'assessore regionale al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione o un suo delegato;

5) il direttore dell'istituto regionale della formazione professionale.

Per i lavoratori:

6-8) da tre rappresentanti degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per i datori di lavoro:

9-13) da cinque rappresentanti dei settori imprenditoriali più significativi sul piano occupazionale.

Per il mondo agricolo:

14) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali del settore agricolo.

Per gli organismi dello Stato:

15) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;

16) il soprintendente scolastico regionale.

Di volta in volta, in relazione alle materie trattate, il presidente potrà far intervenire alle riunioni del comitato funzionari, nonchè esperti, rappresentanti o delegati delle categorie interessate.

Art. 18.
Nomina del comitato

Il comitato preposto alla direzione dell'attività dell'osservatorio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Art. 19.
Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie e suoi compiti

L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:

« Al fine di coordinare l'utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l'accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche è istituito presso la direzione regionale dei servizi amministrativi un apposito comitato.

Il comitato, in particolare,

formula proposte ed esprime pareri nell'ambito delle competenze regionali, per il coordinamento della politica del credito agevolato nei diversi settori di intervento;

favorisce il diretto confronto tra operatori ed istituti di credito;

promuove iniziative per coinvolgere il sistema bancario operante sul territorio regionale nelle scelte attuative del piano regionale di sviluppo;

promuove iniziative per favorire un più stretto collegamento tra Regione e Stato in particolare tra la Regione e gli organi statali preposti alla politica creditizia ».

Art. 20.
Articolazione del comitato in commissioni e loro relazioni

Il comitato, denominato «comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie» è presieduto dall'assessore regionale alle finanze e si articola in commissioni, con competenze specifiche:

a) per i settori produttivi: agricoltura, industria, artigianato, commercio e turismo;

b) per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia abitativa.

Ciascuna delle commissioni di cui al precedente comma elabora annualmente una relazione nella quale, sulla base di una stima delle risorse disponibili a sostegno degli investimenti, sono indicati i criteri per l'azione che la Regione, nei limiti delle proprie competenze, può svolgere nel settore, con specifico riferimento agli strumenti regionali di intervento finanziario e di agevolazione creditizia.

Le relazioni di cui al presente articolo sono raccolte in un unico documento, approvato dal comitato e trasmesso al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno. Di esso tiene conto l'ufficio di piano nella predisposizione della relazione programmatica generale.

Art. 21.
Composizione del comitato

La struttura e le modalità di funzionamento del comitato e delle sottocommissioni sono determinati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Del comitato faranno parte:

a) l'amministrazione regionale e gli enti regionali interessati;

b) le rappresentanze delle associazioni degli enti locali;

c) le rappresentanze delle categorie imprenditoriali;

d) le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale operanti sul territorio regionale;

e) le società finanziarie regionali;

f) le rappresentanze degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.
Ruolo delle province.
Proposte per la ripartizione in comprensori

Fino a quando la riforma delle autonomie locali non avrà definito natura e funzioni del comprensorio quale ente intermedio, i compiti che questa legge assegna ai comprensori saranno svolti dalle province.

Ai fini della delimitazione territoriale dei comprensori la giunta predisporrà ipotesi di ripartizione della regione per aree vaste e integrate.

Ai fini della consultazione sulle ipotesi di ripartizione verranno applicate le procedure previste dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 23.
Compiti della direzione regionale della pianificazione e del bilancio

In attesa della legge di riforma dell'amministrazione regionale, che prevederà l'istituzione dell'ufficio di piano, i compiti assegnati a questo organismo dalla presente legge sono svolti dalla direzione regionale della pianificazione e del bilancio.

Art. 24.
Collocazione provvisoria dell'osservatorio

Fino alla costituzione dell'ufficio di piano, l'osservatorio del mercato regionale del lavoro opera presso il servizio della statistica della direzione regionale della pianificazione e del bilancio.

Art. 25.
Soppressione del C.R.E.S.

E' soppresso il comitato regionale economico e sociale di cui alla legge regionale 20 agosto 1968, n. 29.

Art. 26.
Comitato zonale di consultazione

Al punto *b)* del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, sono soppresse le parole «del programma organico di sviluppo economico e sociale e».

Art. 27.
Soppressione del comitato degli assessori
per la programmazione economica e la pianificazione urbanistica

E' soppresso il comitato degli assessori per la programmazione economica e la pianificazione urbanistica, di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35.

I richiami della normativa regionale all'organo di cui al comma precedente dovranno intendersi riferiti per materia ai comitati interassessorili di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12.

Art. 28.
Efficacia per l'anno 1981 della relazione programmatica generale
e della relazione programmatico-finanziaria

Fino alla approvazione del piano regionale di sviluppo con le procedure previste dalla presente legge e limitatamente all'anno 1981, la relazione programmatica generale e la relazione programmatico-finanziaria di cui al piano finanziario pluriennale 1981-83 della Regione, assumono l'efficacia prevista dal precedente art. 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 gennaio 1981

COMELLI

(869)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810530)